



UNIONE dei COMUNI del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis
Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926
Tel. 070/7449306 – Fax 7449346 - Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n° 6003 del 15/09/05

Ordinanza N°017/2005

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTO il *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati* approvato con Delibera dell'Assemblea generale n°8 del 30/03/04;

CONSIDERATO che, per i suoi caratteri di astrattezza e generalità, in detto regolamento sono enunciati i principi generali di funzionamento del servizio e si rimanda agli appositi atti gestionali la definizione delle modalità operative;

EVIDENZIATO che all'articolo 8 è prevista l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, compresi quelli provenienti dagli operatori economici;

CONSIDERATO che per alcune tipologie di questi rifiuti l'Unione provvede al ritiro tramite:

- 1) cassonetti dislocati all'interno di ogni paese e, in particolare:
 - imballaggi di carta: tramite cassonetti di colore azzurro, svuotati quindicinalmente (tranne a Soleminis, settimanalmente);
 - imballaggi di plastica: tramite cassonetti di colore giallo, svuotati quindicinalmente (tranne a Soleminis, settimanalmente);
 - imballaggi di vetro: tramite cassonetti di colore verde svuotati quindicinalmente (tranne a Soleminis, settimanalmente);
 - rifiuti da aree mercatali (una volta alla settimana): tramite cassonetti, differenziati e non, svuotati settimanalmente;
- 2) servizio di raccolta domiciliare con circuito di raccolta riservato;

EVIDENZIATO che si rende necessario stabilire le modalità per il conferimento di detti rifiuti speciali assimilati e le relative sanzioni per la mancata osservanza da parte degli utenti di dette modalità;

VISTO l'art. 7 bis e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

Agli **operatori economici produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani** sul territorio dei Comuni dell'Unione, la scrupolosa osservanza delle seguenti disposizioni.

OPERATORI ECONOMICI SU AREA PRIVATA

1. Nei Comuni di **Barrali, Donori, Settimo San Pietro e Soleminis** gli operatori economici su area privata in possesso di rifiuti di **imballaggio di carta, plastica, vetro, acciaio, alluminio**, dovranno conferirli negli appositi cassonetti colorati presenti lungo le strade del proprio paese:

- Cassonetti **gialli**: imballaggi di plastica;
- Cassonetti **blu**: imballaggi di cartone;
- Cassonetti **verdi**: imballaggi di vetro, acciaio e alluminio.

Qualora la produzione di rifiuti sia di ridottissima entità (massimo 2 buste di dimensione 70x110 cm) e nel paese sia attivo il servizio di raccolta domiciliare per gli utenti residenziali, è consentito il conferimento nel suo ambito e, a tal fine, valgono le regole stabilite per quel determinato servizio, a cui si rimanda (vedasi ordinanza n°7/2005). Qualora la produzione di rifiuti sia superiore è obbligatorio il conferimento nei cassonetti.

Esso potrà avvenire in qualsiasi ora tranne che nel caso degli imballaggi di vetro/acciaio/alluminio, per il quale si stabilisce il **divieto di conferimento nei cassonetti nell'orario 23:00 – 07:00** al fine di tutelare la quiete notturna.

I rifiuti dovranno essere:

- asciutti;
- non presentare tracce di residui organici;
- essere solamente della tipologia prevista (è consentita la presenza di impurità nella misura massima del 2% in peso del rifiuto conferito, purché non siano sostanze tossico-nocive o inquinanti);
- essere ridotti di volume nella maggior misura possibile (le scatole dovranno essere appiattite e impilate o tagliate, le bottiglie di plastica o le lattine schiacciate, ecc.).

Qualora il cassonetto sia colmo, è consentito il deposito del rifiuto nelle sue immediate adiacenze purché:

- 1) non ecceda il volume di 0,50 mc;
- 2) sia disposto in maniera tale da non intralciare il traffico pedonale e/o veicolare;
- 3) sia confezionato in maniera tale da non essere spostato dal vento.

Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti suddetti è fatto divieto di conferire il rifiuto, che rimarrà in carico all'utente fino a quando non sarà nuovamente disponibile il volume all'interno del cassonetto.

2. Nel Comune di **Dolianova**, essendo stato attivato il **servizio sperimentale** di raccolta degli imballaggi, è fatto obbligo agli operatori economici di rispettare le seguenti modalità:

Gli **imballaggi di cartone e di plastica** dovranno essere depositati sul marciapiedi delle seguenti strade di Dolianova:

- Via Cagliari
- Corso Repubblica
- Via Risorgimento
- Via Dante
- Via Santa Maria
- Via dei Pisani
- Via Roma
- Via Diaz
- Viale Europa
- Via dei Lavoratori
- Via Lussu
- Via Partigiani
- Via Trieste
- Via Lamarmora
- Via Caterina Manca
- Via Mazzini

Gli operatori la cui attività non si affaccia sulle strade suddette dovranno portare gli imballaggi nella strada servita più vicina.

Il deposito deve avvenire la mattina, **tra le ore 11:00 e le ore 13:00**, nei seguenti giorni:

- ✓ Lunedì e Giovedì: imballaggi di cartone.
- ✓ Venerdì: imballaggi in plastica.

E' fatto divieto di utilizzare buste o contenitori di plastica per contenere gli imballaggi di cartone e viceversa. I rifiuti dovranno essere:

- asciutti;
- non presentare tracce di residui organici;
- essere solamente della tipologia prevista (è consentita la presenza di impurità nella misura massima del 2% in peso del rifiuto conferito, purché non siano sostanze tossico-nocive o inquinanti);
- essere ridotti di volume nella maggior misura possibile (le scatole dovranno essere appiattite e impilate o tagliate, le bottiglie di plastica o le lattine schiacciate, ecc.).

Il deposito dovrà avvenire in maniera tale da non intralciare il traffico veicolare e/o pedonale e non essere disperso dal vento.

Gli **imballaggi di vetro** potranno essere conferiti all'interno degli appositi cassonetti dislocati lungo le principali vie del paese, con le stesse regole stabilite al punto 1).

OPERATORI DEI MERCATI SETTIMANALI SU AREA PUBBLICA

1. Nei Comuni di **Barrali, Dolianova, Donori e Soleminis** gli operatori dei mercati settimanali su area pubblica devono conferire i rifiuti prodotti durante l'attività del mercato negli appositi cassonetti che ogni Comune provvede a dislocare nelle immediate vicinanze dell'area mercatale. Il conferimento potrà avvenire **solo nel corso dell'ultima ora** di svolgimento del mercato.

- Qualora siano stati posizionati gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata della **carta, plastica o vetro (+ acciaio + alluminio)**, gli operatori dovranno differenziare i loro rifiuti prima del conferimento e inserirli nei relativi cassonetti. A tal fine valgono le stesse regole stabilite al punto 1) per gli operatori economici in generale.
- Qualora siano stati posizionati i cassonetti per i **rifiuti umidi e per il residuale**, gli operatori dovranno separare la frazione umida dalla residuale e inserirla nei relativi cassonetti previo suo confezionamento in buste chiuse. E ammessa la presenza di impurità (frazioni non organiche) nella misura massima del 2% in peso. Qualora il cassonetto sia colmo è consentito il deposito del rifiuto nelle sue immediate adiacenze purchè 1) sia imbustato e ben chiuso; 2) sia disposto in maniera tale da non intralciare il traffico pedonale e/o veicolare. La dotazione di buste di capacità e numero sufficiente è a totale carico dell'operatore.
- Qualora siano stati posizionati solamente cassonetti per **rifiuti indifferenziati**, gli operatori potranno conferire i rifiuti nel cassonetto previo loro **confezionamento in buste chiuse se vi siano frazioni organiche**. I rifiuti dovranno essere ridotti di volume nella maggior misura possibile (le scatole dovranno essere appiattite e impilate o tagliate, le bottiglie di plastica o le lattine schiacciate, ecc.). La dotazione di buste di capacità e numero sufficiente è a totale carico dell'operatore.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni suddette è, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, soggetto alla sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00.

Le forze dell'ordine sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza.

Dolianova, 15/09/05

Il Responsabile del Settore
Ing. Alessandro Pusceddu

La presente ordinanza viene trasmessa per l'esecuzione:
Albo pretorio

Al Comando Polizia Municipale dell'Unione

SEDE;
BARRALI;
DOLIANOVA;
DONORI;
SETTIMO SAN PIETRO;
SOLEMINIS
SEDE